

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso n. 84 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

- Daniele Cataldo, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Mormandi, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.a.r.;

contro

- il Comune di Parabita, rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Quinto, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Lecce alla via Garibaldi 43;

nei confronti di

- D'Appolonia S.p.a., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberto Damonte e Angelo Vantaggiato, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Lecce alla via Zanardelli 7;

- Advenco Ingegneria S.r.l.;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

- Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggistici e Conservatori della Provincia di Lecce, rappresentato e difeso dall'Avv. Adriano Tolomeo, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Lecce alla via Guglielmo Oberdan 70;

ad opponendum:

- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce, rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Quinto, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Lecce alla via Garibaldi 43;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici/Servizi alla Città/Assetto al Territorio del Comune di Parabita n. 210 reg. serv. n. 1010 reg. gen. del 12.12.2014, recante

approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l'affidamento dei servizi riguardanti la redazione del progetto esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, afferenti l'intervento di efficientamento energetico del Palazzo ex convento dei Domenicani e della Scuola dell'Infanzia G. Pisanello;

- della comunicazione ex art. 79, comma 5, D.Lgs. 163/06, contraddistinta dal prot. n. 29653 del 15.1.2014;
- degli atti di gara, della graduatoria e dei verbali della Commissione giudicatrice (nella misura in cui non hanno comportato l'esclusione dalla procedura concorsuale dei concorrenti qui controinteressati);
- ove occorra, nei limiti dell'interesse del ricorrente, del bando di gara per l'affidamento dei servizi in oggetto;
- ove occorra, del silenzio sino a ora serbato in ordine al preavviso di ricorso presentato ex art. 243 bis D.Lgs. 163/04 e s.m.i.;
- di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale;
- e per la declaratoria di inefficacia e/o nullità del contratto eventualmente stipulato tra la P.A. e il soggetto attuale aggiudicatario;
- e per il risarcimento dei danni;
- e per il subentro dell'ipotesi di sottoscrizione del contratto con il soggetto attuale aggiudicatario e/o di avvio dell'esecuzione dell'incarico;
- nonché, con atto di ricorso incidentale condizionato (anche qualificato come motivi aggiunti condizionati) depositato in data 20 febbraio 2015, per l'annullamento: dell'art. 3 del bando di gara nella misura in cui si ritenga che debba essere interpretato, aderendo alle tesi della ricorrente incidentale, alla stregua di una clausola che non consente la partecipazione, neppure in RTP o in ATI, della figura professionale del geometra;
- della determina n. 14 reg. serv. del 17.02.2015 con la quale l'A.C. ha approvato lo schema disciplinare e, quindi, stipulato il contratto disciplinare di incarico professionale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati.

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Parabita e della D'Appolonia S.p.a..

Visto il ricorso incidentale proposto dalla D'Apollonia S.p.a..

Visti gli atti della causa.

Visti gli artt. 74 e 120 c.p.a..

Relatore all'udienza pubblica del 26 marzo 2015 il Cons. Ettore Manca e uditi gli Avv.ti Mormandi, Quinto, Tolomeo e Vantaggiato.

Osservato quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Premesso che:

- il Comune intimato bandiva una gara per <<l'affidamento di servizi di ingegneria riguardanti la redazione del progetto esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione: intervento di efficientamento energetico del palazzo ex Convento dei Domenicani e della scuola dell'infanzia G. Pisanello>>.

- i servizi in parola espressamente riguardavano, tra l'altro, gli <<interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione, riqualificazione su edifici e manufatti di interesse storico artistico non soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004>> (categoria E.21), per un importo di euro 594.414,40 (su euro 1.658.316,40 totali, esclusi gli oneri per la sicurezza).

- all'esito della gara la ricorrente risultava collocata al terzo posto della graduatoria (p. 86,500), dietro l'a.t.i. D'Appolonia (p. 91,833) e la Advenco Ingegneria s.r.l. (p. 87,500).

2.- Considerato che la ricorrente deduce:

a) la violazione, da parte delle prime due classificate, dell'art. 52 r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537 ('Approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto': <<Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative.

Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere>>), e ciò in quanto le stesse non avrebbero nelle rispettive compagini figure professionali adeguate -cioè, architetti- allo svolgimento dell'incarico (quanto all'intervento di efficientamento energetico da realizzarsi sull'ex convento dei Domenicani).

b) la mancanza, per le stesse imprese, dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa prescritti dall'art. 7 del Bando: la mandataria D'Appolonia, in specie, non avrebbe documentato l'espletamento di incarichi di Direzione lavori nella categoria E.21 mentre i mandanti ingegneri Claudio e Lorenzo Conversano non avrebbero documentato alcun incarico nella stessa categoria E.21; quanto alla Advenco Ingegneria s.r.l., inoltre, si deduce il mancato espletamento di incarichi di progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza e direzione lavori rispetto alla categoria E.21 e di direzione lavori rispetto alle categorie E.20 e IA.02, e, ancora, la mancata indicazione, tra i servizi di punta, di interventi su beni soggetti a tutela ex d.lgs. n. 42 del 2004.

c) l'inidonea allegazione dei servizi "relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento" (art. 8.2 del Bando), poiché non tutti i servizi indicati dalle prime due classificate risultavano inseriti tra quelli dichiarati ai fini della dimostrazione del

possessione dei requisiti tecnici, sicché la Commissione si esprimeva e attribuiva un punteggio relativamente ad attività progettuali di cui non era dimostrata l'ultimazione e la corretta e regolare esecuzione.

d) l'irragionevolezza dei punteggi attribuiti dalla Commissione con riguardo ad alcuni elementi delle offerte formulate dalle prime due classificate.

3.- Ritenuto, quanto al motivo sub a), che l'ex Convento dei Domenicani non risulta formalmente sottoposto a tutela, sicché trova applicazione la prima parte dell'art. 52, comma 2, citato, e, a ben vedere, quelle in parola non possono considerarsi <<opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico>>, riguardando le stesse un intervento di efficientamento energetico, pur non limitato a profili esclusivamente 'impiantistici' (<< [...] la norma distingue nettamente tra 'le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico' e 'il restauro ed il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909 n. 364' (ora R.D. n. 1089/39).

Se non possono sussistere dubbi in merito all'identificazione della seconda categoria, trattandosi evidentemente di immobili sottoposti a vincolo storico - artistico, più complessa è l'identificazione della prima.

Il Consiglio di Stato, nella decisione della Sez. VI 30 aprile 2002, n. 2303, ha chiarito che la nozione di 'opere di edilizia civile che presentano rilevante interesse artistico' si riferisce sia alle nuove opere, sia agli interventi su opere già esistenti (consistenti quindi in manutenzioni, ristrutturazioni, ecc.), effettuate su immobili non assoggettati a vincolo storico - artistico.

Ne consegue che per sussistere la riserva di competenza degli architetti nella progettazione di interventi su immobili non soggetti a vincolo storico artistico, deve ricorrere il presupposto costituito dal 'rilevante' interesse artistico dell'intervento.

Infine, l'art. 52 attribuisce alla competenza dell'ingegnere civile la cd. parte tecnica, cioè 'le attività progettuali e di direzione dei lavori che riguardano l'edilizia civile vera e propria...' (Consiglio Stato, sez. VI, 11 settembre 2006, n. 5239).

Pertanto, secondo l'interpretazione della norma fornita dalla giurisprudenza, le cui affermazioni sono condivise dal Collegio, la riserva di competenza degli architetti sussiste per ogni tipologia di intervento su immobili gravati da vincolo storico artistico ai sensi della L. 1089/39 (oggi D.Lgs. 42/04), a eccezione delle attività propriamente tecniche di edilizia civile per le quali lo stesso art. 52 prevede la competenza anche degli ingegneri; la competenza degli architetti, poi, si estende anche agli interventi realizzati su immobili non assoggettati a vincolo storico - artistico quando presentino 'rilevante interesse artistico'>>; T.a.r. Lazio Roma, II, 17 ottobre 2011, n. 7997; v. inoltre, quanto ai lavori di efficientamento energetico, T.a.r. Lecce, II, 14 luglio 2014, n. 1782: <<trattandosi di appalto avente ad oggetto lavori di "efficientamento energetico" dell'edificio si presuppone la realizzazione di interventi non direttamente incidenti su profili architettonici dell'immobile, ma di opere di impiantistica, ancorché realizzabili nel rispetto delle prescrizioni imposte dalla Sovrintendenza, sicuramente riconducibili anche alla competenza specifica dell'ingegnere>>; v. anche, in termini più generali, Consiglio di Stato sez. VI 09 gennaio 2014 n. 21: <<la giurisprudenza di questo Consiglio ha condivisibilmente osservato che, ai sensi dell'articolo 52, cit., non la totalità degli interventi concernenti gli immobili di interesse storico e artistico deve essere affidata alla specifica professionalità dell'architetto, ma solo "le parti di intervento di edilizia civile che riguardino scelte culturali connesse alla maggiore preparazione accademica conseguita dagli architetti nell'ambito del restauro e risanamento degli immobili di interesse storico e artistico", restando invece nella competenza dell'ingegnere civile la cd. parte

tecnica, ossia “le attività progettuali e di direzione dei lavori che riguardano l’edilizia civile vera e propria (...)” (in tal senso: Cons. Stato, VI, 11 settembre 2006, n. 5239)>>).

5.- Ritenuto, quanto al motivo sub b), che:

- la documentazione allegata dai primi due concorrenti fa riferimento al precedente sistema di classificazione, indicando una serie di lavori come appartenenti alla categoria I/d che però corrispondono alla attuale E.21 (*‘Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico non soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004’*).

- ai sensi degli artt. 7 - 8.1.5 del Bando e 252, 261 e 263 d.p.r. n. 207 del 2010 non era necessario che le imprese dimostrassero di aver svolto tutti i servizi contemplati dall’art. 252 d.p.r. n. 207 citato (*redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione e la direzione dei lavori*), per come richiamato dall’art. 263, ma solo servizi ricompresi nell’elencazione di cui all’art. 252, relativi a ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare (*qui E.20, E.21 e IA.02*) e aventi le caratteristiche e gli importi prescritti dalla norma: in questa prospettiva i servizi di ingegneria e architettura svolti dalla D’Appolonia soddisfano le previsioni del Bando;

- ai sensi dell’art. 261, comma 7 <<*in caso di raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 90, comma 1, lettera g), del codice, i requisiti finanziari e tecnici di cui all’articolo 263, comma 1, lettere a), b) e d), devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento*>>: nel caso di specie, appunto, la mandataria dimostrava il possesso per intero del requisito sub b).

- ai sensi dell’art. 261, comma 8: <<*il requisito di cui all’articolo 263, comma 1, lettera c), non è frazionabile per i raggruppamenti temporanei*>>: anche rispetto a tale requisito la mandataria, dimostrando di possederlo integralmente e autonomamente, soddisfaceva la previsione della *lex specialis* della procedura.

6.- Ritenuto, quanto al motivo sub c), che il Bando non prescriveva alcuna correlazione tra i tre servizi ritenuti significativi e quelli dichiarati al diverso fine di dimostrare il possesso dei requisiti tecnici (*la documentazione dei tre servizi affini e significativi, cioè, non integrava un requisito di capacità tecnica oggetto di controllo ex art. 48 d.lgs. n. 163 del 2006 - “ Controlli sul possesso dei requisiti ”*).

7.- Ritenuto che i rilievi formulati con riguardo ai punteggi attribuiti alle prime due classificate risultano per un verso generici nella parte in cui si contesta la difformità delle soluzioni proposte dalla aggiudicataria rispetto alla progettazione definitiva come finanziata e alle indicazioni della Soprintendenza e, per altro verso, impingono nelle valutazioni di merito compiute dalla p.a., oltre a non offrire alcuna concreta dimostrazione del loro rilievo quanto alla ‘prova di resistenza’, anche tenuto conto della collocazione della ricorrente al terzo posto della graduatoria.

8.- Ritenuto che il ricorso principale *-come integrato da motivi aggiunti proposti avverso la determina di approvazione dello schema disciplinare e la stipula del contratto di incarico professionale-* dev’essere dunque respinto e che la sua infondatezza priva di interesse il ricorso incidentale proposto dalla contro-interessata e, per l’effetto, quello ‘incidentale condizionato’ (*qualificato in alternativa anche come motivi aggiunti condizionati*) formulato dalla ricorrente principale, in quanto subordinato all’eventuale accoglimento del secondo e del quarto motivo del ricorso incidentale della D’Appolonia.

9.- Ritenuto, infine, che la particolare complessità delle questioni trattate giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 84 del 2015 indicato in epigrafe, come integrato da motivi aggiunti, lo respinge.

Dichiara improcedibili i ricorsi incidentali.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 26 marzo 2015, con l'intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente

Ettore Manca, Consigliere, Estensore

Carlo Dibello, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/03/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)